



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Marco Lualdi, Esaminati gli atti del Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ed in particolare della proposta di Liquidazione dei Beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 27.1.2013 n.3, depositato in data 29.11.2019 da

GIORGINI ANDREA

(C.f. GRGNDR77C17C632A) residente in Gallarate Piazza B. Colleoni n. 9 ,

MURZILLI STEFANIA

(C.f. MRZSFN75M53A515Z) residente in Gallarate Piazza B. Colleoni n. 9 ,

con l'assistenza e l'ausilio della Dott.ssa Barba Ceriani Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss. della Legge 27.1.2013 n.3, dall' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio in data 20.5.2019, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorso depositato da Giorgini Andrea e Murzilli Stefania sottende la volontà dei debitori, in stato di Sovraindebitamento, di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n.3/2012.

La sostanziale "equivalenza" del patrimonio dei due coniugi oggetto di prossima liquidazione e la natura solidale di gran parte dell'esposizione debitoria complessivamente rilevata, giustificano il deposito di un ricorso unitario e coordinato con riferimento ad entrambi i soggetti sovraindebitati.

Il deposito unitario ovviamente non preclude all'O.C.C. la possibilità di rilevare ed evidenziare, distintamente e con riferimento ai singoli debitori, il compimento di eventuali atti in frode od ancora di procedere all'indicazione delle cause del sovraindebitamento unitamente alle valutazioni relative alla diligenza impiegata dai singoli coniugi nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Posta questa premessa, deve essere inizialmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in quanto i debitori risiedono nel territorio del Comune di Gallarate, appartenente alla circoscrizione del Tribunale adito.

Il Professionista nominato ha inoltre evidenziato nella propria relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter c.3) l'insussistenza di atti in frode ai creditori o comunque di atti ostativi all'apertura della procedura.

I debitori, in allegato alla domanda, hanno regolarmente prodotto la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 unitamente all'inventario di tutti i beni nella titolarità degli stessi.

In particolare costituiscono patrimonio oggetto di liquidazione i seguenti beni ;

per Giorgini Andrea

* immobile sito in San Vito Chietino (CH) via Murata oltre ad arredi

per Murzilli Stefania

* immobile sito in San Vito Chietino (CH) via Murata oltre ad arredi

* autovettura Fiat Sedici anno 2007 tg. DD 418 ZB

La liquidazione dei due patrimoni distinti, secondo il programma di liquidazione che il Gestore della Crisi sarà tenuto ad elaborare in prosieguo di procedimento, dovrà necessariamente avere ad oggetto anche il veicolo targato DD 418 ZB rispetto al quale il debitore prospetta la necessità di mantenerne la disponibilità in quanto strumento necessario per l'esercizio della professione o comunque delle normali esigenze di vite ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 *ter* comma sesto e dell'art. 515 c.p.c.

Ritiene questo giudice come tale impostazione non sia condivisibile per una molteplice serie di motivazioni;

* l'autoveicolo, per la sua caratteristica di bene mobile registrato che nel sistema trova una esplicita ed analitica regolamentazione sotto molteplici aspetti, non appare assimilabile alla "cosa mobile" nella sua piu' ampia accezione.

* il bene mobile "relativamente impignorabile" ai sensi dell'art. 515 c.p.c. lo diviene , nella misura di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito , fattispecie questa evidentemente incompatibile con la procedura di Sovraindebitamento.

La necessità di consentire al debitore di organizzare la propria vita quotidiana , rispetto alla quale la disponibilità dell'autoveicolo riveste una indubbia rilevanza, giustifica al piu' la non immediata apprensione del bene mobile registrato ai sensi dell'art. 14 *quinquies* lett.e) che potrà essere successivamente acquisito ai fini della **ineludibile liquidazione** sulla scorta del Programma predisposto dal Gestore.

Resta ovviamente fatta salva la facoltà per il Gestore della Crisi, all'interno del Programma di Liquidazione, di escludere dal patrimonio liquidabile il bene medesimo qualora i costi di liquidazione dovessero rivelarsi superiori al possibile ricavato della vendita, previa adeguata esplicitazione ai creditori di tale scelta.



Ugualmente devono ritenersi facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi derivanti dall'attività lavorativa dei debitori seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo di €. 3.000,00 , importo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del debitore.

Occorre a tale proposito e preliminarmente rilevare che il programma di liquidazione **non puo' prevedere** la messa a disposizione dei creditori di **una somma mensile predeterminata e "residuale"** rispetto ai redditi percepiti dal nucleo ma, a contrario, deve esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito "in eccesso" rispetto a tale somma (*anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito*) sarà destinato inevitabilmente a far parte **dei due distinti patrimoni** oggetto di distribuzione ai creditori.

Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha indicato in €. 3.000,00 il fabbisogno del nucleo familiare.

A tale proposito appare evidente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della Legge n. 3/2012.

Nell'effettuare tale valutazione il giudice è, d'altra parte, tenuto a considerare il disposto dell'art. 14 *ter* comma 6) lett.c) che esclude dalla liquidazione cio' che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti " ... di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ..." e comunque sempre con esclusione dal patrimonio suscettibile di liquidazione, ai sensi della lett.a) della medesima disposizione, dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.

Il Gestore della Crisi ha indicato in €. 3.000,00 il fabbisogno del nucleo familiare composto anche da due figli minori, importo che deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del nucleo stesso.

Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare cosi' come evidenziato dal Gestore della Crisi, occorre ripartire tale fabbisogno in misura proporzionale tra i redditi netti percepiti dai due coniugi (rispettivamente Murzilli per €. 1.670,00 e Giorgini per €. 1.580,00) con la conseguenza che i debitori sono autorizzati a trattenere dal reddito mensile percepito rispettivamente ;

* Murzilli €. 1.531,00

* Giorgini €. 1.469,00

per dodici mensilità .

Il Liquidatore nominato sarà tenuto a verificare, con cadenza quantomeno semestrale, la consistenza dei redditi percepiti dai due coniugi (*dichiarazioni dei redditi e buste paga*) acquisendo al patrimonio della procedura l'eventuale reddito ulteriore rispetto all'importo mensile sopra determinato.



Alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art.9, e tenuto conto della relazione predisposta dal Professionista incaricato in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, devono ritenersi sussistente i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14 *quinquies* della Legge n. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 *octies* **con formazione di due distinti stati passivi**, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *novies* mantenendo ugualmente **separate le due masse attive**.

Con riferimento al bene immobile costituito da un appartamento sito nel Comune di San Vito Chietino (CH) e già oggetto di esecuzione individuale, sarà facoltà del Liquidatore di subentrare nella predetta procedura esecutiva sostituendosi al creditore ovvero a richiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di improcedibilità nel caso la cessione del bene al di fuori della procedura stessa dovesse risultare piu' soddisfacente (*per es. in presenza di proposta irrevocabile di acquisto adeguatamente cauzionata*) e comunque sempre tenuto conto delle necessarie esigenze di celerità della fase liquidatoria.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 *undecies*.

PQM

il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 ter della Legge 27.1.2012 n.3

DICHIARA APERTA

la procedura di Liquidazione del Patrimonio proposta da

GIORGINI ANDREA

(C.f. GRGNDR77C17C632A) residente in Gallarate Piazza B. Colleoni n. 9 ,

MURZILLI STEFANIA

(C.f. MRZSFN75M53A515Z) residente in Gallarate Piazza B. Colleoni n. 9 ,

NOMINA liquidatore la dottoressa Barbara Ceriani con studio in Busto Arsizio viale Lombardia n. 34.

DISPONE che, sino all'adozione del provvedimento di chiusura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sui beni immobili compresi nel patrimonio.

ORDINA la consegna e/o il rilascio immediato, da parte dei debitori al Liquidatore, di tutti beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo diversa disposizione destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel Programma di Liquidazione .



FISSA in €. 1.531,00 per Murzilli Stefania ed in €. 1.469,00 per Giorgini Andrea - PER DODICI MENSILITA' - l'ammontare della retribuzione percepita dal debitore da ritenersi estranea al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinata al mantenimento suo e della famiglia.

DISPONE che il Liquidatore, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexsies comma 1*).

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda alla elaborazione di un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice.

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

DISPONE che il presente decreto, unitamente alla domanda ed alla Relazione redatta dal Professionista, sia comunicato a tutti i creditori a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

Busto Arsizio , il 14/12/2019

Il Giudice

Dott. Marco Lualdi

